

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
«PETRAE – COMITATO FESTE VILLAPIANA APS»**

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, l'associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro denominata: **"PETRAE – COMITATO FESTE VILLAPIANA APS"**. L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs del 3 Luglio 2017 n. 117.

L'associazione potrà assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore e utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Via Santa Maria Goretti n. 2, nel Comune di Villapiana (CS). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La durata potrà essere modificata esclusivamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 – Natura e assenza di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, nonché di capitale durante la vita dell'Associazione. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 – Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione della partecipazione associativa e del volontariato; la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione delle tradizioni religiose, culturali, popolari e folkloristiche di Villapiana e del territorio di riferimento.

Art. 6 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività (con particolare riferimento alle lettere (f), (i) e (u) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017):

- sostenere e collaborare all'organizzazione delle feste patronali, religiose e delle manifestazioni tradizionali della comunità;
- promuovere la conoscenza e la conservazione delle tradizioni popolari locali;
- organizzare e promuovere iniziative culturali, musicali, artistiche, ricreative e di aggregazione sociale;
- contribuire alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, folkloristico e immateriale del territorio;
- raccogliere, conservare e valorizzare testimonianze, documenti, fotografie, registrazioni, pubblicazioni e altri materiali relativi alla memoria storica e alle tradizioni della comunità;
- promuovere la partecipazione dei cittadini e, in particolare, delle giovani generazioni alla conoscenza e alla trasmissione delle tradizioni locali;
- favorire la collaborazione con enti pubblici, istituzioni culturali, istituzioni scolastiche, parrocchie, associazioni, fondazioni e altri enti senza scopo di lucro, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità proprie di ciascun soggetto;
- promuovere e sostenere il volontariato quale strumento di partecipazione civica e di crescita della comunità;

- promuovere iniziative di solidarietà sociale e attività di beneficenza a sostegno di persone svantaggiate.

Le attività dell'Associazione sono svolte nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore. L'Associazione può inoltre svolgere le ulteriori attività di interesse generale, purché coerenti con le proprie finalità e nel rispetto delle procedure eventualmente richieste dalla legge.

Art. 7 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 6, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali. La loro individuazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne documenta la natura secondaria e strumentale nei documenti contabili dell'Associazione.

Art. 8 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Le raccolte fondi sono effettuate nel rispetto della normativa vigente e sono adeguatamente rendicontate.

Art. 9 – Associati

Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Ente e si impegnino a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Il numero degli associati è illimitato e, per quanto riguarda la qualifica di APS, non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Art. 10 – Ammissione degli associati

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere l'impegno ad accettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e, in caso di accoglimento, l'associato viene iscritto nel Libro degli Associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Contro il rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide sul ricorso nella prima riunione utile.

Art. 11 – Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa e alle attività dell'Associazione;
- b) partecipare alle Assemblee;
- c) esercitare il diritto di voto, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- d) eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, secondo quanto previsto dalla legge;
- e) proporre iniziative e attività coerenti con le finalità dell'Associazione;
- f) esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
- g) ricevere informazioni sulle attività dell'Associazione;
- h) recedere liberamente dall'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Il diritto di voto spetta agli associati iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

Art. 12 – Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) rispettare le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
- c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al perseguimento delle finalità associative;
- d) versare la quota associativa annuale stabilita dagli organi competenti;
- e) mantenere comportamenti conformi ai principi di correttezza, lealtà e rispetto nei confronti degli altri associati e dell'Associazione.

La partecipazione alle attività associative non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 13 – Quota associativa

La quota associativa annuale è determinata dall'Assemblea oppure, se delegato dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo.

La quota è personale, non è trasferibile e non è rivalutabile.

In caso di recesso, esclusione o perdita della qualità di associato non è dovuto alcun rimborso della quota associativa versata.

Art. 14 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso;
- b) decesso;
- c) esclusione;
- d) mancato pagamento della quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero per comportamenti gravemente lesivi degli interessi o dell'immagine dell'Associazione.

Prima della deliberazione di esclusione, all'associato deve essere contestato l'addebito e deve essere garantita la possibilità di presentare osservazioni e difese.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva.

Art. 15 – Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività.

È volontario colui che, per libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge e previa adeguata documentazione.

È in ogni caso vietato il rimborso di spese di tipo forfetario, salvo quanto espressamente consentito dalla normativa vigente.

I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito Registro dei Volontari.

L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione avente ad oggetto l'attività di volontariato svolta.

Art. 16 – Lavoratori

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche rese dai propri associati, quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali.

I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla normativa vigente e dai relativi contratti.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione deve rispettare i limiti stabiliti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

I lavoratori dell'Associazione non possono in alcun modo essere equiparati ai volontari per quanto riguarda la gratuità della prestazione.

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, di proprietà dell'Ente, nonché dalle disponibilità finanziarie e dagli altri valori acquisiti a qualsiasi titolo.

Il patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

L'Associazione può acquisire beni e diritti mediante acquisto, donazione, eredità, lascito testamentario, contributi, convenzioni e qualsiasi altro titolo consentito dalla legge.

Il patrimonio è indivisibile e non può essere distribuito tra gli associati durante la vita dell'Associazione.

Art. 18 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) contributi di enti, fondazioni e istituzioni;
- d) donazioni e liberalità;
- e) eredità e legati;
- f) proventi derivanti dalle attività di interesse generale;
- g) proventi derivanti dalle attività diverse, nei limiti consentiti dalla legge;
- h) proventi derivanti dalle raccolte fondi;
- i) contributi e corrispettivi derivanti da convenzioni e accordi;
- j) sponsorizzazioni e altre forme di sostegno compatibili con le finalità associative;
- k) rendite patrimoniali;

Tutte le entrate sono destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 19 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'Associazione.

Quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, l'Associazione può redigere il rendiconto per cassa.

Il bilancio o rendiconto è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i termini stabiliti dalla legge.

Il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS entro il termine previsto.

Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 20 – Libri sociali e diritto di consultazione

L'Associazione tiene i libri sociali e le scritture contabili previsti dalla legge e, in particolare:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Registro dei Volontari, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove istituito.

L'Associazione tiene inoltre le scritture contabili e gli altri libri obbligatori.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta al Presidente.

La consultazione avviene presso la sede dell'Associazione, secondo modalità tali da garantire la tutela dei dati personali e la regolare conservazione della documentazione.

L'eventuale rilascio di copie può essere effettuato a spese del richiedente.

Art. 21 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) l'Organo di Controllo, quando obbligatorio o quando istituito dall'Assemblea;
- h) il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione Legale, quando obbligatorio o quando l'Assemblea ne delibera l'istituzione nei casi consentiti dalla legge.

Le cariche associative sono elettive.

Le cariche sociali sono gratuite. Sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio della funzione, limitatamente alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 22 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 23 – Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo quando necessario, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere comunicata agli associati almeno otto giorni prima della data stabilita, mediante strumenti idonei a garantire la conoscibilità della convocazione, compresa la posta elettronica, la PEC, la comunicazione scritta, l'affissione presso la sede sociale o altri mezzi idonei.

L'avviso può prevedere la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario verbalizzante, salvo che l'Assemblea disponga diversamente.

Art. 24 – Validità e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti espressi, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

Per le modifiche dello Statuto è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 25 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) determina gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio o rendiconto annuale e, quando previsto, il bilancio sociale;
- c) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) elegge e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- e) determina, quando previsto, i compensi degli organi sociali;
- f) delibera sugli eventuali regolamenti interni sottoposti alla sua approvazione;

- g) decide sui ricorsi degli associati nei casi previsti dal presente Statuto;
- h) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione nei casi consentiti dalla legge;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- e) sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 26 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

È composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, determinato dall'Assemblea al momento dell'elezione.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere costituita da associati persone fisiche.

I componenti sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per tre esercizi.

Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, ove non vi provveda direttamente l'Assemblea, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo organo.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, scegliendo tra gli associati che abbiano i requisiti per l'elezione. La cooptazione è valida sino alla prima Assemblea utile per la conferma dell'elezione.

Qualora venga meno contemporaneamente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente o, in caso di impedimento, il Vicepresidente deve convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'organo.

Art. 27 – Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua gli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
- b) amministra l'Associazione;
- c) delibera sull'ammissione degli associati;
- d) delibera sull'esclusione degli associati nei casi previsti dallo Statuto;
- e) predispone il bilancio o rendiconto annuale;
- f) determina la quota associativa, nei limiti delle competenze attribuitegli dall'Assemblea;
- g) delibera sulle attività diverse e sulle modalità del loro svolgimento;
- h) delibera sulle attività di raccolta fondi;
- i) cura la gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- j) delibera sull'eventuale assunzione di lavoratori e sul conferimento di incarichi professionali;
- k) predispone eventuali regolamenti interni;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza, nei quali il termine può essere ridotto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni è redatto apposito verbale.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire e la contestualità della discussione.

Art. 28 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c) sovrintende al funzionamento generale dell'Associazione;
 - d) sottoscrive gli atti che impegnano l'Associazione;
 - e) cura i rapporti con enti pubblici, istituzioni, associazioni e altri soggetti;
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto.
- In caso di necessità e urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.
- In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 29 – Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne esercita tutte le funzioni.

In caso di cessazione definitiva del Presidente, il Vicepresidente esercita le funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 30 – Segretario

Il Segretario:

- a) cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali;
 - b) cura la tenuta dei libri sociali di competenza;
 - c) collabora con il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
 - d) cura gli adempimenti amministrativi dell'Associazione affidatigli dal Consiglio Direttivo;
 - e) provvede alla conservazione della documentazione associativa.
- In caso di assenza o impedimento, il Segretario può essere sostituito da altro componente del Consiglio Direttivo incaricato dal Presidente.

Art. 31 – Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
 - b) collabora alla predisposizione del bilancio o rendiconto;
 - c) cura la documentazione relativa alle entrate e alle uscite;
 - d) verifica la regolarità della documentazione contabile;
 - e) cura gli adempimenti amministrativi e contabili affidatigli dal Consiglio Direttivo.
- Le operazioni finanziarie sono effettuate nel rispetto delle deliberazioni degli organi sociali e delle procedure interne adottate dall'Associazione.
- Il Tesoriere opera sotto la vigilanza del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 32 – Organo di Controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti prescritti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017; 2.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore oppure quando l'Assemblea ne ritenga opportuno il conferimento.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. I componenti devono possedere i requisiti previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. La durata dell'incarico è stabilita dalla legge e, ove non diversamente previsto, coincide con quella degli altri organi sociali.

Art. 33 – Revisore Legale dei Conti

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti prescritti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

La revisione legale dei conti è esercitata secondo le disposizioni di legge.

L'Assemblea può affidare la revisione legale all'Organo di Controllo quando ciò sia consentito dalla legge e quando tutti i suoi componenti siano in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della revisione legale.

Art. 34 – Regolamenti interni

Per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può predisporre regolamenti interni. I regolamenti che incidono sui diritti e sui doveri degli associati o sull'organizzazione generale dell'Associazione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. I regolamenti non possono in alcun modo derogare alle disposizioni del presente Statuto o alle norme inderogabili di legge.

Art. 35 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 24 del presente Statuto.

Con la deliberazione di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto previsto dal successivo articolo 36.

Art. 36 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

La devoluzione avviene secondo quanto deliberato dall'Assemblea e, in mancanza, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di distribuzione del patrimonio residuo tra gli associati.

Art. 37 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), delle relative disposizioni attuative e della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

In caso di contrasto tra una disposizione del presente Statuto e una norma inderogabile di legge, prevale quest'ultima.

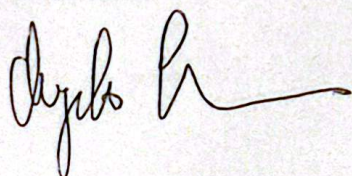
Art. 38 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria, salvo le disposizioni che, per legge, producono effetto dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente Statuto dell'Associazione.

Villapiana, 25/08/2026

Il Presidente



PETRAE
Comitato Feste Villapiana
Sede legale: Via S. Maria Goretti, 2
87076 VILLAPIANA (CS)
C.F. 94043260788

Il Segretario

